L'ATTIVITÀ DI POLIZIA ANNONARIA NEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREA PUBBLICA

- ASPETTI NORMATIVI ED OPERATIVI -

relatore:

dott. Fabio GALLI Vice Commissario di Polizia Locale

Trezzano sul Naviglio (Mi)
13 marzo 2024

COSA TRATTEREMO OGGI?

- il controllo delle attività di vendita non alimentari su area pubblica;
- il controllo delle attività di vendita alimentari su area pubblica;
- Ii controllo delle attività di somministrazione (street/foód) su area pubblica;
- accenni normativi ed operativi relativi al controllo dei lavoratori.

INTRODUZIONE ED ASPETTI NORMATIVI

La Legge Regionale n. 10, del 29 aprile 2016, ha modificato la precedente Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (*Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*) che a sua volta, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione aveva abrogato le Leggi Regionali nn. 8/2008, 27/2002 e 15/2000 riunendo di fatto in un unico testo normativo le disposizioni che disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche nella Regione Lombardia.

Con le ultime modifiche apportate dalla L.R. 10, è stata di fatto riordinata la disciplina regionale inerente il commercio su aree pubbliche, recependo i dettami previsti nell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/07/2012 in attuazione del D. L.vo n. 59/2010 ed ha nuovamente modificato le sanzioni per quanto concerne il commercio su aree pubbliche in forma itinerante a sua volta modificate dalla L.R. 20/2015.

La successiva Legge Regionale 25 gennaio 2018, n. 5, ha abrogato la precedente n. 10/2016 facendone comunque salvi gli effetti (art. 4).

Ulteriori atti normativi che disciplinano il commercio su aree pubbliche sono i Regolamenti comunali, approvati da ogni singola Amministrazione.

INTRODUZIONE E ASPETTI NORMATIVI

L'articolo 16 della Legge Regionale 6/2010, nel rispetto della normativa comunitaria e statale intende per:

- commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio oppure sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposite convenzioni (o altro idoneo atto), attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- mercato: area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande;
- posteggio: parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione ad un operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

INTRODUZIONE E ASPETTI NORMATIVI

- fiera: manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private (delle quali il Comune abbia disponibilità), di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi, festività ecc...;
- sagra: manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e dei mercati (elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre);

TERMINI «OPERATIVI»

- **presenze:** il numero di volte che l'operatore commerciale si è presentato alla «spunta» del mercato o di una fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
- **presenze effettive:** il numero di volte che l'operatore commerciale ha effettivamente esercitato la propria attività all'interno di un mercato o di una fiera;
- attrezzature: i banchi, trespoli, chioschi e veicoli attrezzati per la vendita ed ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, vendita e somministrazione delle merci/alimenti;

Con l'art. 23 della L.R. 3/2011, nel recepimento della Direttiva Bolkestein, e successivamente con la modifica dell'art. 16 operata dalla L.R. 10/2016, la definizione di attrezzature è stata così razionalizzata:

TERMINI «OPERATIVI»

- autonegozi: mezzi sempre destinati funzionalmente alla vendita ed alla somministrazione, oggetto di sequestro/confisca, senza particolari oneri probatori;
- autocarri: mezzi utilizzati esclusivamente per il trasporto della merce che non sono mai oggetto di sequestro/confisca ai fini della legislazione commerciale se utilizzati per tale scopo. Qualora fossero utilizzati per l'esposizione/vendita delle merci è possibile procedere al sequestro/confisca, successivamente agli opportuni accertamenti, se viene accertato che sia «un apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci».

Elementi fondamentali per l'accertamento possono essere: esposizione dei prezzi sulle merci collocate sull'autocarro – pianale abbassato/portelloni aperti che permettono all'utenza di prendere visione delle merci o addirittura esporle sul pianale.

IL SISTEMA AUTORIZZATORIO

La disciplina in vigore prevede due tipi di autorizzazione:

• **l'autorizzazione su posteggi - tipo A -** (e la relativa concessione nei mercati e fiere) viene rilasciata dal comune sede del posteggio, sulla base di una procedura di selezione, previa verifica dei requisiti. Nello stesso mercato (o fiera) nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni, per settore merceologico, quando il mercato e composto da meno di cento posteggi, ovvero tre concessioni in aree mercatali con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni non possono essere di durata inferiore a nove anni né superiori ai dodici. Solamente nel caso di mercati a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati, le concessioni possono avere una durata inferiore, comunque non minore di sette anni, che però deve essere indicata preventivamente in sede di avvio della selezione.

IL SISTEMA AUTORIZZATORIO

• l'autorizzazione in forma itinerante - tipo B — rilasciata su diretta domanda dell'interessato per esercitare l'attività di commercio su area pubblica. Occorre quindi, anche in questo caso, munirsi della relativa autorizzazione che può essere rilasciata sia a persone fisiche che a società regolarmente costituite. Il Decreto Legislativo 59/2010 (direttiva Bolkestein) prima, ed attualmente anche la normativa regionale, hanno previsto che siano ammesse anche le società di capitali. E' importante sottolineare che già nel 2012 la Giunta Regionale aveva ribadito che il commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione, escludendo di fatto la possibilità di sostituire l'atto autorizzativo con la «semplice» S.C.I.A. al fine di tutelare la concorrenza, evitando di fatto situazioni di monopolio.

«LE AUTORIZZAZIONI DEVONO SEMPRE ESSERE ESIBITE IN ÓRIGINALE»

LA CARTA DI ESERCIZIO

Documento fondamentale, previsto dall'art. 21 c. 10 della Legge Regionale 6/2010, ha una finalità di natura «identificativa» dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche che non sostituisce in alcun caso i titoli autorizzatori. Nel documento sono contenute tutte le informazioni relative alle attività svolte dall'operatore commerciale e i posteggi in concessione allo stesso. In caso di operatore residente in altra regione, che esercita l'attività in Lombardia, su posteggio, mercati e fiere, sulla carta di esercizio dovranno essere riportate solamente le indicazioni relative ai mercati/posteggi lombardi. La carta di esercizio non deve invece essere richiesta agli operatori/che/ esercitano in forma itinerante, in forza di un'autorizzazione rilasciata dal comune/di una regione diversa dalla Lombardia. Questo documento è richiesto direttamente dall'operatore commerciale (o intermediario) tramite il servizio «MUTA»/di Regione Lombardia. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio dovranno successivamente essere vidimati (in modo informatico) dai singoli comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione o direttamente dagli intermediari (associazioni di categoria) per le carte di esercizio dagli stessi compilate.

LA CARTA DI ESERCIZIO

Nel caso di società la carta di esercizio dovrà riportare, nel «foglio aggiuntivo», i riferimenti dei soli soci che risultano prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere copia aggiornata del documento. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel «foglio aggiuntivo soci snc». Al documento andrà allegato un «foglio aggiuntivo» anche per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi la suddetta scheda è sostituita con la documentazione comprovante la regolare assunzione del soggetto. L'attività di commercio può essere svolta anche da un dipendente, senza la necessaria presenza del titolare dell'autorizzazione, purché lo stesso sia inserito nella carta di esercizio o esibisca un contratto di lavoro. Il titolare/collaboratore dovrà sempre/essere in grado di esibire la carta di esercizio aggiornata, anche in formato elettronico, non necessariamente in forma cartacea.

Nel caso di fiere, nella carta di esercizio andranno indicati esclusivamente quelle dove l'operatore ha ottenuto una concessione pluriennale del posteggio.

LA CARTA DI ESERCIZIO (L'ATTESTAZIONE)

L'attestazione è una certificazione, a scadenza annuale, obbligatoriamente allegata alla carta di esercizio. La sua funzione è quella di comprovare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali da parte dell'esercente. Come per il documento «principale» l'attestazione deve essere compilata informaticamente, esclusivamente dalle associazioni di categoria o dal comune sede di posteggio. Se un operatore è titolare di posteggio isolato, non ha l'obbligo di possedere la carta di esercizio ma dovrà comunque ottenere, annualmente, l'attestazione. La scadenza dell'attestazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno e può essere richiesta dall'operatore commerciale a partire dall' 1 settembre dell'anno in corso. Il documento è unico anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e può essere richiesto in qualunque momento, solamente da un operatore che intende avviare un'attività ex novo. Come per il documento principale, anche l'attestazione può essere esibita in formato elettronico.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DEGLI OPERATORI

«Al fine di tutelare la salute dei consumatori e di garantire una corretta e coerente attività di vigilanza sui venditori ambulanti nell'ambito dei mercati cittadini, la Polizia Locale opera una attività di controllo tesa a verificare la correttezza della concorrenza nello svolgimento del commercio ambulante e della vendita di frutta e verdura. I controlli degli operatori, commerciali interessati, che saranno effettuati in misura massima con cadenza mensile per ognuno dei mercati cittadini saranno effettuati a campione estraendo a sorte un operatore commerciale dall'elenco dei posti assegnati nei rispettivi mercati settimanali ed un operatore commerciale dall'elenco degli spuntisti presenti in loco, dal responsabile dell'ufficio/unità operativa o da un suo incaricato. Allo scopo di tutelare l'imparzialità, la correttezza e la coerenza dell'azione di controllo è meglio predisporre un registro degli operatori/commerciali controllati.»

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DEGLI OPERATORI

Resta inteso che sono esclusi dalla presente programmazione tutti i controlli che riguardano:

- 1) repressione dei reati
- 2) tutela della salute
- 3) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro
- 4) tutela dell'igiene pubblica
- 5) tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica

Sono, altresì, esclusi i controlli disposti dal Dirigente del Settore Polizia Locale, ovvero dal suo sostituto, con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DEGLI OPERATORI

ATTENZIONE:

L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE (D. L.vo 33/2013)

NON E' PIU' PREVISTO (per effetto del successivo D. L.vo 97/2016)

L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI PRECISI DI CONTROLLO E' INVECE SEMPRE OPPORTUNO PER GARANTIRE LA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI

ANDIAMO AL MERCATO...



IL CONTROLLO

All'atto del controllo, l'operatore commerciale dovrà esibire, in originale:

- l'autorizzazione al commercio, che, nel caso di mercato, sarà di tipo «A» ovvero, quella che abilità ad operare su posteggi fissi che possono essere diversi giorno per giorno, o su posteggi isolati. È rilasciata dall'ufficio commercio dell'Ente dove ha sede il posteggio ed abilita anche al commercio in forma itinerante ma esclusivamente nei giorni in cui l'esercente NON è titolare di posteggio, all'interno del territorio regionale cui appartiene il comune che ha rilasciato l'atto autorizzativo. Nell'autorizzazione, in genere, sono indicate le località ed i giorni nei quali il titolare è concessionario di posteggio nonché, il numero dello stesso;
- la carta di esercizio con relativa attestazione annuale;
- uno scontrino fiscale (o timbro della società/ditta individuale);

IL CONTROLLO

Una volta consegnata la documentazione, verificare sempre la corrispondenza tra la titolarità dell'autorizzazione e quanto emerge dallo scontrino fiscale. In caso di eventuali discrepanze accertare che non vi sia stato un subentro nell'attività e richiedere quindi all'operatore di esibirvi:

- · contratto di compravendita dell'attività tra il vecchio ed il nuovo titolare;
- comunicazione all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione del nuovo titolare subentrato nell'attività;
- attestato dei requisiti professionali (solo se trattasi di vendita di prodotti del settore alimentare);

SE L'OPERATORE NON E' IN GRADO DI ESIBIRVI LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SI PROCEDERA' AD ACQUISIRLA DALL'UFFICIO COMMERCIO/SUAP PER GLI ACCERTAMENTI ED EVENTUALI VIOLAZIONI CHE VERRANNO RISCONTRATE

LE PRIME SANZIONI

- commercio su area pubblica senza autorizzazione (indicare se svolto su posteggio o in forma itinerante) art. 21 c. 3 L.R. 6/2010 PMR € 3.000,00 sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita/somministrazione (comune)
- titolare di autorizzazione in forma itinerante che svolge la propria attività all'interno del mercato – art. 21 c. 3 L.R. 6/2010 – PMR € 3.000,00 – sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita/somministrazione (comune)
- omessa esibizione in originale dell'autorizzazione art. 21 c. 10 L.R. 6/2010 PMR € 1.000,00 (comune)
- abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata art. 27 c. 6 L. R. 6/2010 / PMR
 € 1.000,00 (comune)
- operatore <u>sprovvisto</u> della carta di esercizio o relativa attestazione annuale art. 27 c. 7 L.R.
 6/2010 PMR € 1.000,00 (comune)
- mancato aggiornamento della carta di esercizio (o foglio aggiuntivo) entro 30 giorni dalla modifica dei dati – art. 27 c. 7 L.R. 6/2010 – PMR € 300,00 (comune)

L'ISPEZIONE (OPERATORI NON ALIMENTARI)

Successivamente al controllo documentale, procederemo all'ispezione vera e propria del banco di vendita. Di seguito troveremo un elenco delle principali e più generiche violazioni accertate in un qualunque mercato, commesse da <u>operatori del settore non alimentare</u>.

- mancata esposizione del prezzo di vendita delle merci esposte sui banchi di vendita nel commercio ambulante – art. 14 del D. L.vo 114/1998 – PMR 1.032,00 (comune)
- commercializzazione, o cessione a titolo gratuito, di borse in plastica in materiale leggero/ultraleggero con caratteristiche diverse da quelle previste art. 226 bis/ter D. L.vo 152/2006 (sulle borse in materiale ultraleggero dovrà essere presente una delle seguenti diciture: «ok compost», «compostable», «compostabile CIC», «ok vincotte» e «mater bi», inoltre nella zona frontale andrà indicato «sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici». Sulle borse di tipo leggero vanno invece indicate le seguenti diciture: con maniglia esterna «sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron per uso alimentare» o «sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron per uso non alimentare» con maniglia interna «sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron per uso non alimentare». Sono sempre consentiti quelli in carta e tessuti) art. 261 c. 4 D. Lgs 152/2006 PMR

5.000,00 (città metropolitana)

... PER SEMPLIFICARE ...

SI!!!



NO!!!



L'ISPEZIONE (OPERATORI NON ALIMENTARI)

Dopo la verifica delle prime violazioni «a vista d'occhio» entriamo nel dettaglio dei prodotti esposti per la vendita.

Al giorno d'oggi nei mercati delle grandi città si trova praticamente di tutto:

- abbigliamento in primis... ma sarà sicuro da indossare?
- · calzature ... ma sarà conforme l'etichetta? Riporterà informazioni corrette?
- giocattoli che finiscono nelle mani dei più piccoli... ma saranno sicuri oppure no? E' possibile che un bambino ingerisca una parte del giocattolo?
- materiale elettrico ... <u>sarà conforme alla normativa «CE»?</u>
- occhiali da sole ... <u>mi proteggeranno veramente dal sole?</u>

Ed infine... il marchio «CE» sarà quello originale???

«FIDATEVI CHE SE NE VEDONO DI TUTTI I COLORI!!!»

L'ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI

Le principali norme prevedono che i prodotti tessili siano posti in vendita regolarmente muniti di etichette nelle quali viene evidenziata la composizione fibrosa del capo che deve essere riportata anche in lingua italiana, scritta per esteso e non espressa in sigle. Le stesse inoltre devono essere riportate in ordine decrescente (allegato I Reg. UE n. 1007/2011)

Sanzione prevista dal D. L.vo n. 190 del 15/11/2017 – PMR € 333,33 (agenzia delle entrate)



LE CALZATURE

Le principali norme prevedono che tutte le calzature debbano essere poste in vendita munite di etichetta (che deve essere presente in almeno uno degli articoli di ciascun paio). L'etichetta può essere stampata, incollata ed anche applicata ad un eventuale supporto attaccato alla calzatura.

Sanzione prevista dal D. L.vo n. 190 del 15/11/2017 – PMR € 1.166,67 (agenzia delle entrate)

E' sanzionato anche l'operatore commerciale che immette sul mercato calzature omettendo di informare correttamente il consumatore del significato della simbologia presente in etichetta.

Sanzione prevista dal D. L.vo n. 190 del 15/11/2017 – PMR € 333,33 (agenzia delle entrate)



I GIOCATTOLI

La normativa su questi articoli è molto stringente e prevede sanzioni elevate poiché c'è in gioco la sicurezza dei più piccoli. E' infatti sanzionato il distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della marcatura «CE» e con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza redatte almeno in lingua italiana.

Sanzioni previste dal D. L.vo n. 54 dell' 11/04/2011

- PMR previsto per entrambe le violazioni di €
3.000,00 (agenzia delle entrate)



IL MATERIALE ELETTRICO

Per materiale elettrico si intende l'insieme di tutti quei componenti utili per completare la propria abitazione. Non sono contemplati in questa categoria invece gli elettrodomestici. Tutto il materiale elettrico messo in vendita deve necessariamente avere sulla confezione il marchio «CE». Qualora il materiale non avesse il marchio «CE» lo stesso dovrà essere sottoposto a sequestro amministrativo.

Sanzione prevista dal D. L.vo n. 86 del 19/05/2016 – PMR determinato in base al materiale sequestrato, ovvero: fino a 16 pezzi € 800,00 oltre i 100 pezzi invece € 5.000,00. Nel limbo (da 17 a 99) si applicherà la sanzione minima di 800,00 €, aumentata di € 50,00 per ogni pezzo in più fino al massimo di 99 (agenzia delle entrate)



GLI OCCHIALI DA SOLE

Per questi oggetti che sono di fatto Dispositivi di Protezione Individuale la norma prevede l'obbligo di apporre in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura «CE», se ciò non fosse possibile perché la montatura è troppo sottile, il marchio può essere apposto sull'imballaggio.


Sanzione prevista dal D. L.vo n. 475 del 4/12/1992 – PMR € 5.164,00 (agenzia delle entrate)



IL MARCHIO «CE»

La marcatura «CE» è disciplinata dalla Decisione 768/2008/CE ed è la procedura di valutazione della conformità che comprende lo stampo del marchio sui prodotti immessi sul mercato e significa che tali prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di una direttiva c.d. «nuovo approccio». Il marchio «CE» deve quindi essere considerato il passaporto che consente la libera circolazione del prodotto nell'ambito dell'U.E. La marcatura è obbligatoria sui nuovi prodotti fabbricati nella Comunità o paesi terzi, per quelli importati da Paesi terzi e per quelli che hanno subito rilevanti modifiche, tali da configurare il prodotto come nuovo. Il marchio, per esigenze dettate dal prodotto può essere ridotto o ingrandito purché vengano rispettate le proporzioni indicate nell'immagine originale. Sui prodotti, dove è richiesto il marchio, quest'ultimo non deve essere in alcun modo coperto e neppure ne deve essere limitata la visibilità mediante adesivi del prodotto, ulteriori marchi o avvertenze.

IL MARCHIO «CE» L'ORIGINALE





IL MARCHIO «CE»

Quando durante un controllo si trovano prodotti che presentano il marchio «CE» presumibilmente contraffatto siamo di fronte alla commissione del reato previsto e punito dall'art. 515 del c.p. (frode nell'esercizio del commercio) e si procederà quindi a:

- sequestro penale (ex art. 354 c.p.p.) di tutti i prodotti/articoli sia posti in vendita che eventualmente tenuti «sotto banco» o nascosti in scatole ecc
- identificare compiutamente il soggetto venditore/titolare dell'attività redigendo verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina difensore

L'Autorità Giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, delegherà la polizia giudiziaria per la perizia del marchio sui prodotti sequestrati.

IL MARCHI «FAMOSI»

Come per il marchio ben più importante poiché riguarda una certificazione, ad oggi è quasi impossibile non trovare, nei mercati cittadini ed anche dai vari itineranti, giubbotti, scarpe, magliette che riproducono un marchio fake delle più note e famose case di moda. L'unica differenza dalla procedura che abbiamo appena visto per il marchio «CE», consiste nella perizia dei marchi che non va ovviamente richiesta ad un Ente pubblico ma bensì direttamente alle case di moda a cui il marchio falso vuole riferirsi. Ormai tutte le più note marche hanno al loro interno un ufficio che si occupa esclusivamente di perizie per la polizia giudiziaria e sono talvolta in grado di periziare il marchio anche da una semplice fotografia, se in alta definizione, che direttamente la polizia giudiziaria operante può trasmettere alle case di moda.

IL MARCHI «FAMOSI»














I MARCHI FAMOSI

Come per il marchio «CE», qualora durante un controllo si accertasse un marchio **presumibilmente contraffatto** la procedura sarà la medesima, avendo accertato la fattispecie di reato prevista e punita dall'**art. 474 c.p.**, ovvero:

- sequestro penale (ex art. 354 c.p.p.) di tutti i capi ed accessori sia posti in vendita che eventualmente tenuti «sotto banco» o nascosti in scatole ecc
- identificare compiutamente il soggetto venditore/titolare dell'attività redigendo verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina difensore

L'Autorità Giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, delegherà la polizia giudiziaria per la perizia del marchio sui prodotti sequestrati.

IL FALSO GROSSOLANO

Il c.d. **falso grossolano** è quello così evidente che non può ingannare chicchessia ed è inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica proprio per la sua inidoneità ad ingannare la collettività. Esso deve essere tanto macroscopico da risultare riconoscibile, ictu oculi. Di parere contrario è invece la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28845 del 2/07/2019, ha precisato che: «la semplice presenza dei tagliandi riproducenti il marchio e la presenza di loghi famosi è idonea a porre in pericolo la fede pubblica. Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi»

QUESTO È IL RISULTATO DI UN CONTROLLO...



L'ISPEZIONE (OPERATORE ALIMENTARE)

Oltre ai documenti che vanno richiesti per il controllo di un operatore non alimentare ed alle violazioni generali (esposizione prezzi e borse) l'operatore del settore alimentare dovrà esibire anche la seguente documentazione:

- manuale HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
- · documenti utili ai fini della tracciabilità degli alimenti (es. fatture di acquisto)
- documenti di circolazione dell'autonegozio e autorizzazione sanitaria o SCIA
- registro degli oli usati (nel caso di attività che propone in vendita prodotti fritti al momento)

L'HACCP

Il sistema HACCP venne ideato negli anni sessanta negli Stati Uniti, con l'intento di assicurare che gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla salute o potessero mettere a rischio missioni nello spazio. L'HACCP è stato introdotto in Europa negli anni novanta (recepita in Italia), e prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare. Questa normativa è entrata in vigore dal 01/01/2006 e attuato in Italia, con quale viene inoltre definitivamente abrogato il Danzi e vengono decretate le sanzioni per inadempienza. Data l'ampia gamma di imprese alimentari prese in considerazione e la grande varietà di prodotti alimentari e di procedure di produzione applicate agli alimenti, sono state redatte dalla Commissione Europea delle linee guida generali sull'applicazione delle procedure riferite ai principi del sistema MACCP, venendo così in aiuto a tutti coloro che intervengono nella catena della próduzione alimentare. Tali linee guida si ispirano principalmente ai principi enunciati e danno indicazioni per un'applicazione semplificata delle prescrizioni in materia di HACCP, in particolare nelle piccole imprese alimentari.

L'HACCP

Sono tenuti a dotarsi di un piano di autocontrollo farmacie, operatori nel campo della ristorazione, bar/pasticcerie, rivendite alimentari e ortofrutta, salumerie, gastronomie, macelli, macellerie, pescherie, panifici, case di riposo, scuole, mense, comunità o associazioni che somministrano alimenti, ivi compresi gli operatori della logistica. In pratica, tutti coloro che sono interessati alla produzione primaria di un alimento (raccolta, mungitura, allevamento), alla sua preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore. Alimenti sono pure le bevande, pertanto anche chioschi, discoteche, sale cinematografiche, sagre, eventi di degustazione, /ecc./. devono applicare l'HACCP. Nel 2006 il sistema HACCP è stato reso obbligatorio anche per le aziende che hanno a che fare con i mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti (produzione delle materie prime, miscele, additivi, vendita e somministrazione).

L'HACCP

I punti fondamentali del sistema HACCP, la cui applicazione nelle aziende alimentari è diretta a far sì che un qualsivoglia alimento non sia causa di danno alla salute del consumatore, sono identificabili in sette principi:

- 1 individuazione dei pericoli e analisi del rischio
- 2 individuazione dei punti di controllo critici (CCP)
- 3 definizione dei limiti critici
- 4 definizione delle procedure di monitoraggio
- 5 definizione e pianificazione delle azioni correttive
- 6 definizione delle procedure di verifica
- 7 definizione delle procedure di registrazione

L'ISPEZIONE (OPERATORI ALIMENTARI)

Successivamente al controllo documentale, procederemo all'ispezione vera e propria del banco di vendita. Come per il settore non alimentare, di seguito analizzeremo le più generiche e principali violazioni, commesse da <u>operatori del settore alimentare</u>, ferme restando che, anche questi operatori devono osservare <u>l'esposizione dei prezzi di vendita e la commercializzazione ecc di borse in plastica</u>.

- omessa registrazione all'A.T.S. (ora S.C.I.A. sanitaria) per negozio mobile in cui vengono preparati, somministrati o venduti prodotti alimentari art. 6 Regolamento CE 29/04/2004 n. 852 PMR 3.000,00 (ats)
- omessa predisposizione del piano delle procedure di «autocontrollo» basato sui principi dell'HACCP – art. 6 c. 6 D. Lgs 193/2007 – PMR 2.000,00 (ats)
- mancato rispetto delle procedure previste nel piano delle procedure di «autocontrollo» basato sui principi dell'HACCP – art. 6 c. 6 D. Lgs 193/2007 – PMR 2.000,00 (ats)

L'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'istituto della diffida amministrativa, l'art. 1ter del Decreto Legge 42/2021 (convertito in Legge 71 del 21/05/2021) ha novellato il comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 91/2014, convertito in Legge, che prevede che: per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili/si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

L'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

In buona sostanza, viene esteso il campo di applicazione della diffida anche alle violazioni in materia di sicurezza alimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, mentre viene reintrodotto il vincolo (già previsto dal Decreto Legge 91/2014 e successivamente rimosso dal c.d. "D.L. Semplificazioni", che consente all'Organo di controllo incaricato di applicare la diffida solo in caso di primo accertamento delle violazioni. In altre parole, viene meno la possibilità di applicare la diffida nei casi di violazione reiterata, Inoltre, il termine entro cui l'operatore economico deve adempiere alle prescrizioni contenute nel provvedimento di diffida passano da 90 a 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida, così come viene meno la possibilità di eliminare le violazioni sanabili anche/tramite comunicazione al consumatore. Infine, non sara più possibile applicare la diffida/ai prodotti già posti in commercio.



I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Le principali violazioni:

- omessa indicazione del prezzo per unità di misura sanzione prevista dall'art. 17 D. L.vo n. 206/2005 – PMR € 1.032,00 (comune)
- vendita di prodotti ortofrutticoli senza indicarne la varietà, l'origine e la categoria – art. 4 c. 1 D. L.vo 306/2002 – PMR 1.100,00 (comune)
- collocare prodotti ortofrutticoli freschi su banchi temporanei a meno di 50 cm dal suolo – sanzione prevista dall'art./5 c. 2 Ordinanza Ministero della Sanità del 3/04/2002 // PMR € 258,00 (ats)
- vendere in forma itinerante funghi freschi allo stato sfuso sanzione prevista dall'art. 17 L. 283/1962 – PMR € 258,00 (ats)



I PRODOTTI ITTICI

Le principali violazioni:

- vendita di prodotti della pesca su banchi non adeguati (le strutture devono essere fornite di sistema refrigerante per la conservazione in regime freddo, serbatoio con acqua potabile di idonea capacità, lavandino con erogatore automatico, serbatoio per lo scarico delle acque reflue, adeguato piano di lavoro) − sanzione prevista dall'art. 17 L. 283/1962 − PMR € 258,00 (ats)
- prodotti della pesca non mantenuti in regime freddo durante la vendita, trasporto e conservazione (è consentita la conservazione su ghiaccio purchè sia prodotto da acqua potabile) sanzione prevista dall'art.

 17 L. 283/1962 PMR € 258,00 (ats)
- decapitare, eviscerare, sfilettare prodotti della pesca su banchi temporanei non muniti dei dispositivi previsti (attività consentita negli autonegozi e costruzioni stabili oppure su banchi temporanei in materiale lavabile e igienicamente idoneo, rialzati da terra di almeno 1 metro con idoneo sistema di refrigerazione, serbatoio per acqua potobile e scarico delle acque reflue del lavello con erogatore automatico) sanzione prevista dall'art. 17 L. 283/1962 PMR € 258,00 (ats)



I PRODOTTI ITTICI

operatore che non espone un cartello riportante le informazioni per il trattamento sanitario in caso di vendita (l'operatore che offre in vendita pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta – ex art. 44 Reg. UE 1169/2011 – è tenuto ad apporre un cartello, in modo visibile, con le note indicate con Decreto del Ministero della salute, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. Si riferisce in modo particolare al trattamento sanitario avverso la contaminazione dell'Anisakis Simplex. W cartello da esporre, come previsto dal Decreto 17/07/2013, deve riportare! «INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE É CEFALOPODI FRESCHI – IN CASO DI CONSUMO CRUDO, MARINATO/O/NON COMPLETAMENTE COTTO IL PRODOTTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONGELATO PER ALMENO 96 ORE A - 18 GRADI IN CONGELATORE DOMESTICO CONTRASSEGNATO DA TRE O PIU' STELLE» // sanzione prevista dall'art. 8 c. 4 del D. L. 158/2012 - PMR € 1.166,67 (ats)



FORMAGGI E LATTICINI

Le principali violazioni:

- esporre per la vendita formaggi mantenuti a temperature diverse da quelle previste (la temperatura per lo yogurt è di + 4° mentre per gli altri formaggi fare riferimento a quella indicata in etichetta) − sanzione prevista dall'art. 17 L. 283/1962 − PMR € 258,00 (ats)
- vendita di formaggi a pasta filata, sfusi, privi delle informazioni previste (questi tipi di formaggi, ovvero mozzarelle, fiordilatte ed analoghi possono essere posti in vendita solo se preconfezionati all'origine) sanzione prevista dall'art. 5 D. L.vo 231/2017 PMR € 2.000,00 entro cinque giorni € 1.400,00 se microimpresa (ICQRF)
- inosservanza delle modalità di vendita di burro preconfezionato all'origine, in involucri sigillati (il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati o involucri ermeticamente chiusi all'origine. Pezzature prescritte: grammi 125,250,500,1000,1500, 2000,5000) sanzione prevista dall'art. 4 L. 1526/1956 PMR € 258,00 (ICQRF)



IL PANE

Le principali violazioni:

vendita di pane sfuso su banchi temporanei (il dettato dell'Ordinanza del ministero della salute del 3/04/2000 prevede che la vendita di pane sfuso possa avvenire solamente nelle costruzioni stabili e negli autonegozi mentre sui banchi temporanei è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine) — sanzione prevista dall'art. 17 L. 283/1962 — PMR € 258,00 (ats)

ULTERIORI VIOLAZIONI CHE SI POSSONO ACCERTARE

Oltre alle sanzioni specifiche che abbiamo appena visto, nell'ambito degli alimenti vi sono ulteriori violazioni di carattere generale che spesso vi troverete a dover contestare, vediamone alcune:

- rifiuti alimentari non depositati in contenitori con coperchio sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo
 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo VI punto 2 del Reg. CE 852/2004) PMR € 1.000,00 (ats)
- negozio mobile sprovvisto di idoneo punto lavamani attrezzato con sapone e asciugamani monouso e provvisto di un serbatoio di acqua per l'eventuale lavaggio di stoviglie o attrezzature o prodotti - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo III c. 2 del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- negozio mobile sprovvisto delle attrezzature per il controllo della temperatura (termometro) - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo III c. 2 lett. g) del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)

ULTERIORI VIOLAZIONI CHE SI POSSONO ACCERTARE

ed anche ...

- indossare indumenti non adeguati, puliti e ove necessario protettivi oppure notare una scarsa pulizia del personale - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato Il capitolo VIII punto 1 del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- **pesature di merci non al netto della tara** (la violazione sussiste quando l'esercente non aziona il dispositivo di sottrazione con l'intento fraudolento di consegnare una quantità diversa da quella pattuita, qualificandosi in questo modo una frode quantitativa in commercio ex art. 515 c.p.)
- bilancia collocata in modo tale da non consentire l'immediata visualizzazione del peso netto - sanzione prevista dall'art. 2 Legge n. 441/1981 – PMR € 172,00 (agenzia delle entrate)
- vendita al minuto di merci allo stato sfuso, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, senza
 effettuare la pesatura sanzione prevista dall'art. 10 D.M. 21/12/1984 PMR € 172,00 (agenzia delle entrate)

ULTERIORI VIOLAZIONI CHE SI POSSONO ACCERTARE

omessa indicazione delle informazioni previste sui prodotti alimentari venduti sfusi (i prodotti offerti in vendita al consumatore finale o alla collettività senza preimballaggio, nonché quelli non costituenti unità di vendita devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente (anche digitale), facilmente accessibile e riconoscibile dal consumatore, presente nei comparti ove sono esposti i prodotti. Sul cartello devono essere riportate, almeno, le seguenti informazioni: a) la denominazione dell'alimento - b) l'elenco degli ingredienti (salvo i casi di esenzione disposti dal suddetto Regolamento UE), che deve contenere le indicazioni dei prodotti/sostanze di cui all'Allegato II del citato Regolamento - c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili - d) la data di scadenza per le paste fresche e paste ripiene - e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume - f) la percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati, considerata anche la tara - g) la designazione decongelato di cui all'Allegato VI, punto 2 del suddetto Regolamento - sanzione prevista dall'art. 23 c. 1 del D. L.vo 231/2017 - PMR € 666,00 entro 5 giorni € 466,20 se microimpresa (ICQRE)

Il medesimo regolamento, all'art. 19 secondo comma lettera b) sanziona anche chi vende prodotti sfusi senza indicare nelle informazioni previste le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze - sanzione prevista dall'art 23 c. 2 del D. L.vo 231/2017 − PMR € 2.000,00 entro 5 giorni € 1.400,00 se microimpresa (ICQRF)

I PRODUTTORI AGRICOLI, I COLTIVATORI DIRETTI

L'ambito di applicazione della Legge non include gli agricoltori diretti. Questi sono però tenuti ad osservare le disposizioni relative alle soste per la vendita itinerante o alla concessione di posteggio. Qualora un operatore di questa categoria intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del comune ove intende effettuare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'assegnazione di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo. Nei mercati possono esercitare gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nel registro delle imprese che hanno la sede dell'azienda o l'ubicazione della stessa nella Regione. Di seguito la violazione più commessa:

 imprenditore agricolo che esercita con posteggio all'interno del mercato, la vendita dei propri prodotti senza essere munito della relativa concessione – sanzione prevista dall'art. 21 c. 3 Legge Regionale 6/2010 – PMR € 3.000,00 (comune)

L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE...



L'ISPEZIONE (ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE)

Non vi sono ulteriori documenti e titoli autorizzatori da richiedere all'operatore commerciale che esercita l'attività di somministrazione, sia esse all'interno di un mercato, posteggio isolato o suolo pubblico, se non quelli che abbiamo appena visto, nello specifico per gli operatori del settore alimentare. Va però evidenziato che questo tipo di attività soggiacciono quasi in toto alle norme previste per le attività di ristorazione in sede fissa ad esclusione ovviamente degli adempimenti relativi ad esempio alla sorvegliabilità dei locali, impatto acustico, ampliamento di superficie ecc..., mentre hanno l'obbligo di esporre il listino prezzi, il menù, l'elenco degli allergeni.

Vediamo nel dettaglio le principali violazioni...

LE VIOLAZIONI

Anche questi «negozi mobili» soggiacciono alle medesime normative che abbiamo appena visto in materia sanitaria. Le riportiamo nuovamente per comodità (senza note operative):

- omessa predisposizione del piano delle procedure di «autocontrollo» basato sui principi dell'HACCP — art. 6 c. 6 D. Lgs 193/2007 – PMR € 2.000,00 (ats)
- mancato rispetto delle procedure previste nel piano delle procedure di «autocontrollo» basato sui principi dell'HACCP art. 6 c. 6 D. Lgs 193/2007 PMR € 2.000,00 (ats)
- rifiuti alimentari non depositati in contenitori con coperchio sanzione prevista dall'art. 6 c/5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo VI punto 2 del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- negozio mobile sprovvisto di idoneo punto lavamani attrezzato con sapone e asciugamani monouso e provvisto di un serbatoio di acqua per l'eventuale lavaggio di stoviglie o attrezzature o prodotti sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo III c. 2 del Reg. CE 852/2004) PMR € 1.000,00 (ats)

LE VIOLAZIONI

- negozio mobile sprovvisto delle attrezzature per il controllo della temperatura (termometro) - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo III c. 2 lettera g) del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- indossare indumenti non adeguati, puliti e ove necessario protettivi oppure notare una scarsa pulizia del personale - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo VIII punto 1 del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)

ed inoltre...

- omessa esposizione della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati art. 77 L.R. 6/2010 sanzione prevista dall'art. 17 bis c. 5 3 R.D. 773/1931 PMR € 308,00 (comune)
- omessa esposizione delle informazioni obbligatorie relative alle sostanze ché possono provocare allergie o intolleranze - art. 9 paragrafo 1, lett. c) del Reg. UE 1169/2011 – PMR € 3.334,00 entro 5 giorni € 2.333,80 se microimpresa (ICQRF)
- mancanza delle informazioni idonee alla tracciabilità degli alimenti (in tutte le fasi di produzione, l'operatore commerciale deve essere in grado di individuare chi abbia fornito allo stesso gli alimenti) art. 18 Reg. UE 178/2002 PMR € 1.500,00 (ats)

LE VIOLAZIONI

- negozio mobile le cui apparecchiature che vengono a contatto con gli alimenti non vengono mantenute efficacemente pulite - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo V c. 1 del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- negozio mobile in cui non viene effettuata la materiale separazione merceologica degli alimenti nonché la separazione fra alimenti cotti e crudi - sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo IX c. 2 del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- negozio mobile sprovvisto delle attrezzature per la conservazione degli alimenti/in legame caldo o in legame freddo — sanzione prevista dall'art. 6 c. 5 D. L.vo 193/2007 (in relazione all'allegato II capitolo III c. 2 lett. g) del Reg. CE 852/2004) – PMR € 1.000,00 (ats)
- inosservanza delle norme di conservazione degli alimenti preparati (alimenti deperibili con salse o pasticceria fresca con creme non oltre i 4° c. / alimenti deperibili cotti e paste fresche non oltre i 10° c. / alimenti deperibili cotti, da consumarsi caldi non meno di 60° c.) art. 31 D.P.R. 327/1980 PMR € 258,00 (ICQRF)

IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non che deve essere svolta con mezzi, senza la concessione di alcun posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita. Tale attività deve essere svolta solamente con mezzi mobili quali autonegozi, autocarri ecc.. senza che l'operatore esponga la merce o le attrezzature sul suolo pubblico.

SFATIAMO SUBITO LA LEGGENDA METROPOLITANA DELLA SOSTA LIMITATA PER UN MASSIMO DI DUE ORE

La famosa «credenza popolare» sarà la prima scusa che vi diranno i commercianti in fase di controllo ben sapendo però che è una concessione che ogni Ente deve regolamentare con appositi atti. Ad oggi solo il Comune di Milano ha regolamentato la questione ed è infatti possibile, solo nel territorio competente, per gli itineranti, sostare per un massimo di due ore per la vendita/somministrazione dei prodotti. Negli altri territori dove non è stata regolamentata la questione l'operatore itinerante può sostare esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla vendita.

LE SANZIONI

Oltre alle sanzioni specifiche, sulla base delle merci vendute o somministrate, gli operatori itineranti devono attenersi in primis ad altre disposizioni e nello specifico:

- titolare di autorizzazione (per il commercio su area pubblica esclusivamente in forma itinerante) che esercita senza mezzi mobili ed oltre il tempo strettamente necessario alla vendita
- titolare di autorizzazione che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi ancorchè muniti di ruote
- titolare di autorizzazione che effettua la vendita a meno di 250 m da altro operatore itinerante, già posizionato in precedenza
- titolare di autorizzazione che ritorna nel medesimo punto nell'arco della giornata/

Per tutte le precedenti violazioni la sanzione è quella prevista dell'art. 27 c. 6 L.R. 6/2010 modificato dall'art. 1 c. 1 L.R. 10/2016 − PMR € 1.000,00 sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita/somministrazione (comune)

LA REVOCA E LA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio secondo quanto previsto dall'art. 21 c. 4;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (salvo casi di assenza per malattia, infortunio o gravidanza);
- · nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti
- in caso di decesso del titolare qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione

Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dalla data di svolgimento della fiera.

LA REVOCA E LA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre ai motivi appena visti, il Sindaco, in caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni (di calendario).

Si considerano violazioni di particolare gravità:

- · violazioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- · l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento, anche colposo, della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

La recidiva invece si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

E di tutto quello che ci siamo detti, il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 (la famosa Legge Cartabia) cosa ne pensa?

DECRETO LEGISLATIVO 149 DEL 10/10/2022

Quando le contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande abbiamo cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione (art. 62 c.p.) la riforma ha previsto una particolare procedura per giungere all'estinzione del reato. In questo caso l'Organo accertatore (NAS, ATS, Capitaneria di Porto) prescrive specifiche misure atte a far cessare/proseguire la situazione di pericolo entro un termine. Una volta adempiute le prescrizioni sarà concesso un termine per il pagamento di una somma pari alla sesta parte del massimo della pena pecuniaria prevista per la contravvenzione. È ovvio che questa procedura è applicabile solo a patto che i reati abbiano cagionato un danno suscettibile di elisione mediante procedure risarcitorie o di ripristino. Ma una domanda sorge spontanea... quali potrebbero essere i reati alimentari "ripristinabili" trattandosi di fatto di reati di pericolo??? In merito anche la Corte di Cassazione si è posta una domanda: "in che modo è rimediabile, ossia ripristinabile, il prodotto ormai degenerato a livello organolettico?" Non fasciamoci la testa per niente però, perché per prescrivere queste specifiche misure vi é la necessità degli organi di controllo sopra elencati.

Vi sarà capitato (oppure vi capiterà) che nel corso di una semplice ispezione ad un attività ambulante non tutti i lavoratori presenti siano in possesso di un regolare contratto di lavoro. Abbiamo visto che se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato devono essere inseriti nella carta di esercizio, ma quando non lo sono??? Se siete fortunati sono in grado di esibirvi un contratto di lavoro (c.d. modello UNILAV) e non una semplice scrittura fra privati magari neanche sottoscritta. Vi assicuro che nella maggior parte dei casi non vi esibiranno nulla di tutto ciò e magari neanche i documenti di identificazione (ma questa è un'altra storia) ed è proprio in questi casi che siamo davanti al c.d. «lavoro nero».

1. Il verbale di primo accesso ispettivo:

È un verbale (tipo quello di ispezione) dove vanno indicati, oltre ai dati necessari (data, ora, località) anche:

- i dati del soggetto ispezionato (società, ditta individuale ecc)
- i dati completi del soggetto presente (il quale alla fine sottoscriverà il verbale) che deve essere, nel limite del possibile, un dipendente regolarmente assunto oppure, se presente, il titolare
- i dati anagrafici completi delle persone che sono state trovate al lavoro, indicando anche quale fosse la loro mansione e l'utilizzo o meno dei dispositivi di protezione individuale (nelle attività dove sono richiesti)

Successivamente questi soggetti vanno escussi a informazioni (c.d. "intervista") ai quali saranno sottoposte le seguenti domande: per chi lavora? ha sottoscritto un contratto? da quanto lavora presso l'azienda? da chi riceve le direttive? qual è la sua mansione? quali sono i suoi giorni/orari di lavoro? chi lavora con lei? esegue lavoro straordinario? qual è la sua retribuzione? percepisce indennità di disoccupazione/reddito di cittadinanza? è stato sottoposto a visita medica per l'idoneità al lavoro? ha ricevuto le informazioni necessarie?

2. Il verbale unico di accertamento:

È l'atto successivo. Un vero e proprio verbale nel quale andranno ripetuti i dati completi dell'attività, i dati del/dei trasgressore/i (che saranno i titolari dell'azienda) diversi obbligati in solido, ovvero: per contributi e premi assicurativi – per le sanzioni amministrative (che sarà sempre la medesima azienda nella maggior parte dei casi) nuovamente le persone presenti al momento dell'accertamento, eventuale documentazione esibita.

Questo verbale può essere redatto in epoca successiva all'accertamento, dove andrà invece redatto obbligatoriamente il verbale di primo accesso.

Il verbale unico andrà redatto una volta acquisita tutta l'eventuale documentazione necessaria che andrà richiesta al titolare all'atto del primo accesso.

3. Atto di diffida e notificazione dell'illecito amministrativo:

Al termine degli accertamenti espletati si redigerà il verbale indicato in precedenza, con la seguente motivazione: ha violato le disposizione di cui all'art. 3 c. 3 del D. L. 12/2002 convertito con modifiche in L. 73/2002 e da ultimo modificato dall'art. 4 della L. 183/2010, per aver impiegato (come meglio evidenziato nel verbale unico di accertamento, di cui il presente atto costituisce allegato) i lavoratori di seguito indicati con rapporto di lavoro subordinato in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio, ai sensi ed agli effetti dell'art, 9 bis del D. L. 510/1996 convertito il L. 608/1996 come modificato dall'art. 1 comma 1180 della L. 296/2006.

<u>Diffidando inoltre il titolare alla regolarizzazione dei lavoratori entro 30 giorni dalla notifica.</u>

3. Le sanzioni:

Qualora il titolare ottemperi alla diffida, regolarizzando di fatto i lavoratori, sarà ammesso al pagamento nella misura pari al minimo della sanzione ovvero ad un quarto della sanzione stabilità in misura fissa.

Nello specifico la sanzione sarà proporzionata per ogni giorno di lavoro (deducibile dalle dichiarazioni rese).

In particolare:

€ 1.800,00 fino a 30 giorni di lavoro - € 3.600,00 fino a 60 giorni di lavoro - €/7.200,00 oltre 60 giorni di lavoro.

Le sanzioni saranno aumentate del 20% qual'ora il lavoratore sia primo di documenti di soggiorno

4. Il rapporto alla Direzione Territoriale del Lavoro:

Al termine degli accertamenti di cui ai punti precedenti l'organo accertatore trasmetterà il rapporto all'Autorità competente. Nel caso del lavoro sommerso, nel rapporto andranno indicate diverse informazioni necessarie anche al fine della sospensione dell'attività. Si dovrà quindi riferire:

- la gravita della violazione (lavoratori irregolari e la percentuale) es: 1 = 100%
- opera svolta dall'azienda successivamente all'accertamento es. regolarizzazione/di X lavoratori su Y per un periodo di X giorni
- personalità dell'autore della violazione (trasgressore) eventuali precedenti penali, se è stato collaborativo durante tutta la fase degli accertamenti e vi sono state connessioni con altre violazioni (commerciali ecc)
- · eventuali condizioni economiche del trasgressore se determinabili

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Vi lascio un contatto (privato, da non divulgare!!!)

per eventuali informazioni/quesiti ecc:

3471664358